

Circolare di Studio N° 10/2025  
20 Febbraio 2025



## *Certificazione unica 2025*

Via Mameli 50  
21040 Morazzone (VA)  
C.F. FRGMNL67H64L682Z  
P.IVA 02153460122  
Tel. +39 0332 873184  
Fax +39 0332 464731  
[www.studiofurigo.it](http://www.studiofurigo.it)  
[info@studiofurigo.it](mailto:info@studiofurigo.it)

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarLe che l'Agenda dell'entrate con provvedimento del 15 gennaio n. Prot. n. 9454/2025, ha approvato i **nuovi modelli della Certificazione Unica "CU 2025"** *dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.*

**Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2025 (Cu) per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.**

Come noto, **la Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme**, utilizzando il **modello "sintetico"** entro il **17 marzo 2025** (il termine ordinario del 16 marzo cade di domenica).

**Entro quella stessa data deve essere effettuata, in via telematica, anche la trasmissione all'Agenda delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".**

Si ricorda che la trasmissione telematica all'Agenda delle entrate delle certificazioni contenenti **esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale** deve avvenire entro il **31 marzo 2025**.

Invece, **la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ossia **entro il 31 ottobre 2025**.

**La Circolare è composta da N° 8 pagine inclusa la presente**

## Premessa

---

Per il periodo d'imposta 2024, i sostituti d'imposta devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il **16 marzo 2025**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi, entro il **31 marzo 2025**, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il **31 ottobre 2025** per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

Nello specifico, con il provvedimento citato è stato approvato:

- il **"frontespizio"** per la trasmissione telematica con le relative istruzioni di compilazione, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica;
- il quadro **"CT"** con le relative istruzioni per la compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che non ha presentato l'apposita comunicazione e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati;
- il mod. di Certificazione Unica 2025 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

## Soggetti obbligati all'invio

---

Sono tenuti all'invio del **"flusso telematico"** entro il **16 marzo 2025** ovvero entro il **31 marzo 2025** coloro che nel **2024** hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail.

La CU 2025 deve essere, inoltre, presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell'INPS, ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia oppure le Università per i dottorati di ricerca.

A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.

Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria.

## Certificazioni relative ai contributi INPS

La Certificazione Unica deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali ed assistenziali relativi all'INPS, anche dai datori di lavoro non sostituiti di imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 467, (modello 01/M) ovvero alla presentazione del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali.

## Certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria

Qualora non sia esercitata la facoltà di opzione di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i notai, gli intermediari professionali, le società e gli enti emittenti, che comunque intervengono, anche in qualità di controparti, nelle cessioni e nelle altre operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, rilasciano alle parti, entro il termine entro il **31 ottobre di ciascun anno**, una certificazione contenente i dati identificativi del contribuente e delle operazioni effettuate. In tal caso, la certificazione deve recare l'indicazione delle generalità e del codice fiscale del contribuente, la natura, l'oggetto e la data dell'operazione, la quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, nonché gli eventuali corrispettivi, differenziali e premi.

## CU 2025 modello ordinario "frontespizio"

Di seguito il frontespizio per la trasmissione telematica, riguardante i dati anagrafici del soggetto tenuto alla comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e del soggetto incaricato della trasmissione telematica.

Il frontespizio si compone dei seguenti riquadri: tipo di comunicazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, firma della comunicazione e impegno alla presentazione telematica.



## Quadro CT

Il provvedimento approva il quadro "CT" con le relative istruzioni della compilazione per indicare la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e modello 730-4 integrativo) da parte del sostituto che **non ha presentato l'apposita comunicazione** e che trasmette almeno una certificazione relativa ai redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4-bis, lettera.

## CERTIFICAZIONE UNICA 2024



### QUADRO CT - COMUNICAZIONE PER LA RICEZIONE IN VIA TELEMATICA DEI DATI RELATIVI AI MOD. 730-4 RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

<b>DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA RICHIEDENTE</b>	Codice Fiscale <input type="text"/>
	Numero di cellulare <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>
<b>SEZIONE A</b>	Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili direttamente all'indirizzo telematico del sostituto
	Si richiede che i dati dei mod 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili tramite il servizio Fisconline o tramite il servizio Entratel presso la sede di seguito indicata
	UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO FISCONLINE <input type="checkbox"/> UTENTI ABILITATI AL SERVIZIO ENTRATEL <input type="checkbox"/> Codice sede Entratel <input type="text"/>
<b>SEZIONE B</b>	Il sottoscritto richiede che i dati dei mod. 730-4 relativi ai propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato di seguito indicato
Richiesta che i dati relativi ai mod. 730-4 siano resi disponibili presso l'indirizzo telematico dell'intermediario incaricato	Il sottoscritto sostituto d'imposta delega l'intermediario
	Codice fiscale dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 1      Codice sede Entratel dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 2
	Numero di cellulare dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 3      Indirizzo di posta elettronica dell'intermediario incaricato <input type="text"/> 4
	alla ricezione dei dati relativi ai modelli 730-4, dei propri dipendenti/pensionati/titolari di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.
	FIRMA DEL SOSTITUTO <input type="text"/>

## Termini e modalità di presentazione del flusso

Il termine ultimo per effettuare l'invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2025 (31 marzo per le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale, 31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).

## Osserva

Il sostituto d'imposta che nell'anno 2025 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730- 3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;

- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.

Con separato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell'otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell'IRPEF del (Mod. 730-1).

### Modalità di presentazione

---

Il flusso deve essere presentato esclusivamente per **via telematica** e può essere trasmesso:

- A. direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- B. tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni

### Osserva

Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.

A tal fine si rammenta che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all'utente una ricevuta attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione.

Pertanto, soltanto quest'ultima ricevuta costituisce la prova dell'avvenuta presentazione della comunicazione.

### Presentazione diretta da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione

---

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici "Entratel" o "Fisconline" in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell'abilitazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.

### Presentazione tramite un intermediario abilitato

---

In caso di presentazione tramite un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, questi è tenuto a:

- **rilasciare al sostituto d'imposta**, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta;

## Osserva

Detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione dello Stato, seppure rilasciato in forma libera.

Inoltre, qualora il contribuente abbia conferito l'incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l'incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l'impegno "cumulativ".

- **rilasciare altresì al sostituto d'imposta**, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l'originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

## Osserva

Si ricorda che la citata comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli.

- **conservare copia delle comunicazioni trasmesse**, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

## Osserva

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione.

## Osserva

Non devono essere inviate all'Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati, delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui al provvedimento di "Approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti e dei proventi ad essi equiparati,

delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322", pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

## Osserva

Nel caso in cui la certificazione attesti soltanto redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero soltanto redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o soltanto compensi erogati a seguito di locazioni brevi deve essere inviata esclusivamente la parte della certificazione unica relativa alle tipologie reddituali erogate.

## Osserva

### **Modalità di indicazione degli importi.**

Nel modello di Certificazione Unica "CU 2025" gli importi devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.

**Fine della Circolare N° 10/2025**